

2.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (14) Come concluso nella sezione 2.2, in seguito all'apertura dell'inchiesta in questione è stato registrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in oggetto. Tale aumento rappresenta circa 92 300 ruote di alluminio in più su base mensile rispetto al numero di ruote di alluminio importate dal Marocco durante il periodo dell'inchiesta. Questo aumento rappresenta da solo circa il 2 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (15) Secondo i dati sulle importazioni sintetizzati nella tabella 2, il prezzo medio unitario all'importazione del prodotto in oggetto nel periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2022 è stato superiore del 14,8 % rispetto al prezzo medio all'importazione dal Marocco osservato durante il periodo dell'inchiesta. Va comunque tenuto presente che l'alluminio primario costituisce circa il 50 % del costo di produzione del prodotto in oggetto e che il prezzo di vendita è indicizzato al prezzo dell'alluminio sulla borsa merci London Metal Exchange. La Commissione ha osservato che il prezzo medio dell'alluminio è aumentato del 50 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al periodo dal dicembre 2021 all'aprile 2022. Sembra pertanto che l'aumento di prezzo, pari al 14,8 %, abbia trasposto solo parzialmente l'aumento dei costi di produzione e quindi che le importazioni possano ancora mettere sotto pressione le vendite dell'industria dell'Unione.

Tabella 2

	Periodo dell'inchiesta	Dicembre 2021 - aprile 2022	Δ
Prezzo all'importazione, media mensile (EUR/unità)	44,7	51,3	+ 14,8 %

Fonte: Banca dati Surveillance della Commissione per aprile 2022 e banca dati Comext di Eurostat per gli altri mesi

- (16) In base a ciò la Commissione ha stabilito che gli elementi di prova presenti nel fascicolo non indicavano che tale requisito non fosse soddisfatto.

2.4. Conclusione

- (17) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono prove risolutive indicanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in oggetto nel periodo di comunicazione preventiva sarebbe ingiustificata in questo caso. Dalla pubblicazione dell'avviso di apertura, quando i produttori esportatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in oggetto sono aumentate ulteriormente, il che potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva.
- (18) Pertanto, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva.

3. PROCEDURA

- (19) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

4. REGISTRAZIONE

- (20) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non sussistano elementi di prova sufficienti del fatto che le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), non sono soddisfatte.

